

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per la **prof.ssa Febbraro Stefania** nata a Napoli il 112.02.1966 ed ivi residente in via Luigi Mercantini n.23, C.F. FBBSFN66B52F839H, elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco Crispi n.211 presso lo studio degli avvocati Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) e Salvatore Spataro (C.F. SPTSVT70H14C351Q – salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura in calce al presente atto

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588)
- Commissione esaminatrice di cui all'art.5 del DM 107 del 8.06.2023, in persona del Presidente p.t.
- Formez PA, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80048080636)

E NEI CONFRONTI DI

Gasparotto Raffaella, controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione

e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela del ricorrente

- 1) della graduatoria finale di merito del concorso/corso intensivo di formazione di cui al DM n.107 dell'8.06.2023 nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 7,65 di cui 0,95 punti per i titoli;
- 2) Del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 09/08/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione di approvazione della graduatoria sub 1) impugnata;

- 3) dei provvedimenti ministeriali e verbali della Commissione esaminatrice, di cui si sconoscono gli estremi con i quali, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, l'Amministrazione ha effettuato la conversione del punteggio in decimi, peraltro errando procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti al ricorrente;
- 4) dell'Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per il ricorrente;
- 5) del decreto 19.08.2024 prot.2206 di rettifica della graduatoria sub 1) impugnata,
- 6) degli ulteriori provvedimenti di cui si sconoscono gli estremi, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto alla individuazione dei candidati per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
- 7) di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque pregiudizievole per il ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente alla corretta valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati in domanda secondo i criteri di cui alla Tabella A di cui al DM 137/2017 come richiamata dall'art.9 del DM n.107 dell'8.06.2023.

PREMESSE

Il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'art.5 (comma 11-quinquies e seguenti), ha previsto che la graduatoria del concorso indetto con DDG MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all'anno scolastico 2025/2026 e, al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di definire le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, cui sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG MIUR n.

1259 del 23.11.2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.

Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione, il DL 198/2022 ha previsto le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui alla lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui alla lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

Quindi, ha previsto che i soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG MIUR n. 1259 del 23.11.2017 e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.

In attuazione della predetta disposizione legislativa, il Decreto ministeriale 8.06.2023 n.107 ha quindi previsto che i candidati – come il ricorrente – che rientrano nei requisiti di cui alla lettera a) avrebbero sostenuto una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa, della durata di 120 minuti.

La prova consisteva in cento quesiti, forniti da Formez PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138, quindici per ciascuna delle materie di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del DM n. 138/2017, secondo le relative aree tematiche indicate con i Quadri di riferimento allegati al DM 107/2023; cinque per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua

straniera prescelta, cinque per la verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

All'esito della prova di accesso i candidati che avessero conseguito un punteggio pari o superiore a sei decimi, sarebbero stati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.

All'esito del corso di formazione era infine prevista una prova finale il cui superamento consentiva ai candidati l'inserimento in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, dei titoli valutabili e dei titoli di precedenza; tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con DDG MIUR 23 novembre 2017, n. 1259.

Ciò premesso, avendo partecipato al concorso di cui al DDG MIUR 23 novembre 2017, n. 1259 ed essendo in possesso dei requisiti di cui DI 198/2022, in data 6.05.2024 il ricorrente ha sostenuto e superato la prova scritta di cui all'art.6 comma 1 lett. a) del DM n.107 dell'8.06.2023, ha frequentato il corso intensivo di formazione e sostenuto la prova finale.

All'atto della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati in domanda, al fine di formare la graduatoria finale di merito, in un primo momento – correttamente – l'Amministrazione procedeva alla valutazione dei titoli in base ai criteri di cui alla Tabella A richiamata dal bando (DM 107/2023).

In un primo momento, quindi, al ricorrente venivano attribuiti 9,50 punti per i titoli dichiarati in domanda.

Tuttavia, successivamente, con il decreto del 9.08.2024, di pubblicazione della graduatoria, il Ministero evidenziava di avere proceduto (arbitrariamente ed illegittimamente come infra si dirà) alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli, e ciò sulla scorta di un asserito

rinvio a quanto previsto dal DPR 487/94 (il quale prevede che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente).

Ma non è tutto.

Infatti, oltre a non applicare quanto previsto dalla Tabella A di valutazione titoli (che prevedeva l'attribuzione fino ad un massimo di 30 punti per i titoli culturali, di servizio e professionali), nell'effettuare la dichiarata conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli, il Ministero resistente errava ulteriormente, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017.

Dalla mancata applicazione dei criteri di cui alla Tabella di valutazione titoli e dalla errata applicazione del criterio della conversione su base decimale del punteggio attribuito per i titoli, ne è derivato lo stravolgimento, di fatto, dell'intera graduatoria finale, in danno del criterio del merito.

In particolare, **al ricorrente risultavano così assegnati 0,95 punti per i titoli.**

Anche solo facendo una veloce analisi della valutazione dei titoli secondo i criteri di cui alla Tabella A di valutazione, che avrebbe dovuto essere rigorosamente osservata a mente delle disposizioni del bando di cui al DM 107/2023, e che inizialmente era stata fedelmente applicata, con la nuova valutazione scaturente dalla – arbitraria e comunque errata – conversione in decimi del punteggio, emerge icu oculi come la graduatoria sia stata completamente stravolta.

Andando in rigoroso ordine alfabetico dei candidati, abbiamo che

Abbate Ignazio dalla posizione corretta n.1206 con punti 12 (di cui 4 per titoli), in applicazione dell'errato criterio di valutazione si è trovato proiettato alla posizione 626

Aiello Carmela dalla posizione corretta n.438 con punti 18,95 (di cui 11,75 per titoli), in applicazione dell'errato criterio di valutazione si è trovata proiettata alla posizione 645

Brigandì Maria dalla posizione corretta n.414 con punti 19,35 (di cui 13,25 per titoli), in applicazione dell'errato criterio di valutazione si è trovata proiettata alla posizione 1426

Criscuolo Licia dalla posizione corretta n.608 con punti 16,95 (di cui 10,25 per titoli), in applicazione dell'errato criterio di valutazione si è trovata proiettata alla posizione 1176

Di Diana Antonella dalla posizione corretta n.1306 con punti 11,25 (di cui 5,25 per titoli), in applicazione dell'errato criterio di valutazione si è trovata proiettata alla posizione 1965

Di Liberti Rosa Maria dalla posizione corretta n.715 con punti 15,75 (di cui 9,25 per titoli), in applicazione dell'errato criterio di valutazione si è trovata proiettata alla posizione 1425

Di Rosa Sonia dalla posizione corretta n.732 con punti 15,55 (di cui 9,25 per titoli), in applicazione dell'errato criterio di valutazione si è trovata proiettata alla posizione 1584

Fabiano Giacinto dalla posizione corretta n.979 con punti 13,60 (di cui 7,50 per titoli), in applicazione dell'errato criterio di valutazione si è trovato proiettato alla posizione 1826

E così via

Per una disamina della proiezione in graduatoria di ciascun candidato in base alla corretta valutazione dei titoli sulla base della dovuta applicazione dei criteri di cui alla Tabella A allegata al DM 138/2017 richiamata dal bando di concorso, si rinvia al seguente documento tramite link

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1HdQPiwrxrklITIALzS89wPEJBbmcl8JIHSyN96Wj7_o/htmlview?pli=1#

Nel caso che ci occupa, dalla posizione corretta n.671 che avrebbe occupato con il corretto punteggio per titoli di 9,5, in applicazione dell'errato criterio di valutazione il ricorrente si è visto proiettato alla posizione n.1225 (con punti 0,95 per i titoli).

L'applicazione di un errato criterio di valutazione dei titoli deve tuttavia ritenersi illegittimo, avendo totalmente viziato la graduatoria impugnata, di cui si chiede l'annullamento in quanto illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Violazione ed erronea applicazione del DM 8.06.2023 n.107. Violazione ed erronea applicazione del DM 3 agosto 2017 n. 138 e della allegata Tabella A. Eccesso di potere per straripamento. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.3 Cost..

Come evidenziato in premessa, il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'art.5 (comma 11-quinquies e seguenti), ha previsto che la graduatoria del concorso indetto con DDG MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all'anno scolastico 2025/2026 e, al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di definire le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, cui sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG MIUR n. 1259 del 23.11.2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge:

- a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;
- b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.

In attuazione della predetta disposizione legislativa, il Decreto ministeriale 8.06.2023 n.107 ha quindi previsto che i candidati in possesso dei requisiti richiesti allo scopo avrebbero sostenuto una prova scritta, superata la quale sarebbero stati ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione.

All'esito del corso di formazione era infine prevista una prova finale il cui superamento consentiva ai candidati l'inserimento in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, dei titoli valutabili e dei titoli di precedenza; tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con DDG MIUR 23 novembre 2017, n. 1259.

In particolare, l'art.9 del bando (DM 107/2023) prevedeva che "I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza".

Ai fini della valutazione dei titoli, il bando di concorso faceva quindi espressamente richiamo alla Tabella A allegata al DM n. 138/2017 ("Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208").

La Tabella di valutazione dei titoli del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica prevedeva, in particolare, l'attribuzione fino ad un massimo di 30 punti tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali.

Come detto, in un primo momento l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione delle indicazioni del bando di concorso, utilizzando alla lettera i criteri di cui alla Tabella di valutazione richiamata dal DM 107/2023, con la conseguente attribuzione di determinati punteggi per i titoli culturali, di servizio e professionali.

Tuttavia, agendo oltre che in violazione delle previsioni generali di cui al DL 198/2022, anche in evidente erronea applicazione dell'art.9 del bando di concorso, nonché della Tabella A allegata al DM 138/2017, in sede di pubblicazione della graduatoria generale di merito il Ministero resistente, pur richiamando nelle premesse del DDG 9.08.2024 l'art.9 del DM 107/2024¹, ha rilevato che, a fronte di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, a mente del quale *“Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente ...”*, avrebbe proceduto alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli.

Già così facendo, l'Amministrazione resistente ha evidentemente violato il bando di concorso, laddove lo stesso (art.9 del D.M. 107/2023), faceva immediato rinvio, quanto alla valutazione dei titoli, alla Tabella A allegata al Regolamento sul corso concorso per dirigente scolastico (il DM 138/2017), la quale prevedeva l'attribuzione per i titoli culturali, di servizio e professionali fino ad un massimo di 30 punti.

Ma non è tutto.

Pur nel dichiarato intento – e comunque errando – di procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli, l'Amministrazione resistente ha ulteriormente errato, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, così incorrendo in un evidente errore matematico.

Dunque, la regola prevista dall'art. 9 del D.M. n. 107/2023 ai fini della predisposizione della graduatoria finale era stata ben fissata dal Ministero resistente che, ciononostante, ne ha completamente disatteso il contenuto.

Come dianzi evidenziato infatti, il D.M. n. 138/2017, e segnatamente la Tabella A allegata, presa a riferimento ai fini della valutazione dei titoli, prevedeva l'attribuzione di un massimo di 30 punti, con la conseguenza che i titoli dei candidati venivano espressi in 30esimi.

¹ “con il quale si prevede che i candidati che sostengono la prova finale del corso sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies, del citato decreto-legge n. 198 del 2022 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138 del 2017”.

Dunque, da un lato il punteggio conseguito dai candidati nella prova di accesso era espresso in decimi; dall'altro, quello dei titoli valutabili in trentesimi.

Conformemente alle previsioni di cui al citato art. 9 del D.M. n. 107/2023, il Ministero resistente avrebbe dovuto sommare il punteggio ottenuto dai candidati nella prova di accesso (in decimi) a quello relativo ai titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 (in trentesimi).

Ciò non si è verificato nel caso di specie, come apertamente dichiarato nelle premesse del decreto prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del successivo decreto prot. n. 2206 del 19.08.2024 con i quali, in sede di pubblicazione della graduatoria e successiva rettifica, il Ministero ha operato arbitrariamente la conversione del punteggio dei titoli su base decimale, peraltro errando nel calcolo matematico.

Invero, oltre a non applicare il criterio di valutazione di cui alla Tabella A, come dovuto, il Ministero resistente ha meramente diviso per dieci il punteggio dei titoli ottenuto da ciascun candidato, in luogo della dichiarata conversione in decimi che avrebbe inteso utilizzare.

Si riporta di seguito un esempio per dimostrare l'erroneità della condotta del Ministero.

Come dianzi evidenziato, in riferimento ai titoli culturali, di servizio e professionali, il DM 107/2023 all'art. 9 c. 1 recita: "I candidati che sostengono la prova di cui al precedente art. 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente art. 7 e dei titoli valutabili ai sensi della tabella A allegata al DM n 138/2017[...]".

Il valore massimo di tali titoli corrisponde a 30 punti.

Nel Decreto del 09-08-2024, con il quale veniva approvata la graduatoria generale della procedura per cui è causa, si afferma:

"CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della

prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022. [...]"

Tale conversione, che non avrebbe comunque potuto essere effettuata per come dianzi evidenziato, comunque non è stata nemmeno correttamente operata, tenuto conto che il Ministero resistente si è erroneamente limitato a dividere per dieci il punteggio dei titoli ottenuto da ogni singolo candidato, laddove avrebbe dovuto riproporzionare i titoli in decimi e dal punto di vista pratico applicare una tabella di conversione in decimi.

Pertanto – anche a voler ammettere che fosse possibile – ma così non è per come era previsto dal DM 107/2023 - era necessario eseguire una semplice proporzione matematica.

Tuttavia riportare in decimi un valore non significa dividere per 10, occorrendo effettuare una proporzione nei termini che seguono:

Valore titoli : 30 = X : 10 (leggasi valore titoli sta a 30 come X sta a 10).

Volendo applicare tale proporzione con un esempio e ipotizzando che ad un candidato gli sia stato riconosciuto un punteggio titoli di 11,75, punteggio massimo titoli 30, la proporzione diventa: 11,75: 30= X: 10 -> X= 11,75*10:30= 3,916

Come risulta chiaramente evidente il punteggio pari a 3,916 ha un peso ben diverso da 1,175 che è il punteggio che si ottiene dividendo semplicemente per 10.

Dal superiore esempio emerge chiaramente come che la conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova sia stato realizzato in maniera errata, con conseguente pregiudizio delle valutazioni ottenute dai candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura.

Il criterio previsto dall'art.9 del D.M. n. 107/2023 doveva essere puntualmente osservato dal Ministero resistente, il quale è tuttavia intervenuto rettificando in maniera arbitraria, illogica ed illegittima quanto previsto dal decreto.

Risulta evidente, quindi, che l'Amministrazione resistente ha violato quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 107/2023, sia perché in maniera del tutto arbitraria ha dichiarato di operare la conversione dei titoli su base decimale, salvo poi errare anche nell'effettuazione di detta conversione, e successivamente sommando il punteggio relativo ai titoli a quello conseguito dai candidati alla prova di accesso.

La formazione della graduatoria doveva avvenire sulla base dell'art. 9, che sanciva tassativamente la sommatoria dei due punteggi: il Ministero resistente avrebbe dovuto pertanto sommare la valutazione conseguita dal singolo candidato nella prova di accesso a quella relativa ai titoli, valutati esclusivamente sulla base dei criteri e con le modalità di cui alla Tabella A allegata al DM 138/2017.

Peraltro, l'art. 11 del D.M. n. 107/2023, nel prevedere una norma di salvaguardia, era chiaro nel senso di riconoscere l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994 solo ove non espressamente previsto dal decreto ministeriale.

Tuttavia, la *lex specialis* della procedura aveva espressamente e puntualmente disciplinato le modalità di valutazione dei titoli, rinviando alla piena applicazione della Tabella A allegata al DM 138/2017.

Regole che, di contro, in evidente violazione dei principi di cui in rubrica, il Ministero resistente ha del tutto disatteso.

Così facendo, come dimostrato in premessa e come facilmente evincibile dal raffronto tra la prima valutazione dei titoli inizialmente effettuata dal Ministero con i criteri di cui alla Tabella A, e la successiva valutazione risultante dalla graduatoria generale di merito, le posizioni dei vari candidati, tra la prima e la seconda valutazione, sono risultate completamente stravolte.

Ne è derivata, oltre ad una evidente violazione del DL 198/2022, dell'art.9 del DM 170/2023 e della Tabella A allegata al DM 138/2017, anche la evidente violazione del principio di buon andamento della p.a. di cui all'art.3 Cost..

Invero, come detto, la graduatoria è stata totalmente stravolta, considerato che candidati – come ad esempio il caso citato di Di Rosa Sonia - che in un primo

momento, sulla base della corretta applicazione dei criteri di cui alla Tabella A, sarebbe risultata collocata in graduatoria alla posizione 732, dopo la illegittima rivalutazione dei titoli è risultata collocata al posto 1584.

Tutto ciò in violazione del principio di buon andamento della P.A., che impone la selezione nelle procedure concorsuali dei candidati più meritevoli.

Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente chiara nel rilevare che *“Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione Pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva”* (T.A.R., Roma, sez. I, 01/03/2024, n.4112, vedi anche T.A.R., Roma, sez. II, 10/11/2023, n. 16766, T.A.R., Roma, sez. I, 18/09/2023, n. 13832).

Ed ancora, *“Le regole contenute nel bando, che costituisce lex specialis del concorso, vincolano l'amministrazione pubblica alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, per cui nell'interpretare la legge di gara deve essere privilegiato il valore semantico delle proposizioni utilizzate nelle singole clausole essendo vietato il ricorso a qualsiasi percorso ermeneutico che conduca all'integrazione delle regole di gara. L'interpretazione della lex specialis, come per tutti gli atti amministrativi, soggiace alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss. c.c., tra le quali assume portata decisiva quella che valorizza l'interpretazione letterale”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 25/10/2023, n. 9219).

A garanzia del principio del legittimo affidamento, che tuttavia è risultato violato nella fattispecie per cui è causa, è stato altresì rilevato che *“Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono pertanto di ritenere di*

stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale; secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale” (Consiglio di Stato, sez. V, 13/10/2023, n. 8966).

Ed ancora, *“L'ampia discrezionalità tecnica da attribuirsi ad una Commissione di concorso può, logicamente, riguardare il momento valutativo ad essa esclusivamente affidato; per contro, la prodromica attività di fissazione dei punteggi intermedi, pur essendo, a sua volta, espressione di una scelta discrezionale, è delineata da margini ben più contenuti, sia perché deve svolgersi nell'ambito dei criteri - guida indicati dalla lex specialis (nella specie, violati), sia perché ha una finalità diversa e strumentale rispetto alla valutazione, di cui serve ad assicurare il buon funzionamento, secondo i principi scolpiti nell' art. 97 Cost.” (T.A.R., Roma, sez. II, 11/04/2023, n. 6225).*

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si impone la concessione di una misura cautelare che eviti al ricorrente di subire danni ertamente gravi ed irreparabili.

Come dianzi evidenziato, a causa dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, la posizione del ricorrente in graduatoria è stata del tutto stravolta, con la conseguenza che non si è ritrovato in posizione utile per essere reclutato come dirigente scolastico già per il corrente anno scolastico 2024/2025.

Appare quindi necessaria la concessione di una misura cautelare che eviti al ricorrente di subire un danno certamente grave ed irreparabile a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione.

*** **

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego ed il contributo unificato versato è di €325,00.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione dei provvedimenti impugnati e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela del ricorrente, ivi compreso il ricalcolo dei titoli culturali, di servizio e professionali secondo quanto previsto dalla Tabella A di cui al DM 138/2017 come richiamata dall'art.9 del DM 107/2023, quindi condannare ex art. 30, comma 2, c.p.a. le Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente il corretto punteggio per i titoli secondo quanto previsto dalla Tabella A di cui al DM 138/2017 come richiamata dall'art.9 del DM 107/2023.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Avv. Dino Caudullo

Avv. Salvatore Spataro